N. R.G. 3876/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente

dott.ssa Lina Tosi - Giudice

dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 3876/2015 R.G.

promosso da:

A in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. (

), giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- attore-

contro

B , rappresentato e difeso dagli avv. del Fo. , giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta

C, D, E, F, G, rappresentati e difesi in giudizio dagli avv. ., giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

- convenuti

avente per oggetto: azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199696266b89fb9dd71d1

CONCLUSIONI

L'attore così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato telematicamente:

"In via preliminare:

- Rigettarsi l'eccezione di prescrizione del diritto e di decadenza dall'azione formulate dalla difesa dei convenuti in quanto infondate sia in fatto che in diritto.

Nel merito:

- per le ragioni esposte in giudizio, disattesa ogni contraria e diversa domanda, accertarsi e dichiararsi la solidale responsabilità ex art. 2392 c.c. dei convenuti nei confronti di A . e, per l'effetto, condannarli a risarcire i danni provocati nella misura di € 1.094.027,51=, ovvero nella maggior o minor somma che risulti accertata o che appaia di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.

In ogni caso:

– con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario 15% spese generali C.P.A ed I.V.A. di legge se dovuta.

In via subordinata istruttoria:

- ammettersi le prove per testi capitolate nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 C.P.C. con i testi ivi indicati;

- disporsi ai sensi degli artt. 210 e/o 213 c.p.c la esibizione ai fini della acquisizione dell'integrale fascicolo documenti del giudizio avanti al Corte dei Conti per il Veneto, sezione giurisdizionale.

- In via ulteriormente subordinata disporsi ai sensi degli artt. 210 e/o 213 c.p.c la esibizione ai fini della acquisizione della seguente documentazione facente parte del fascicolo documenti del giudizio avanti al Corte dei Conti per il Veneto, sezione giurisdizionale: A)Relazione Guardia di finanza con i suoi allegati; B)Lettere dei sindaci di del 10.04.2001 e del 14.11.2001; C) Manoscritti riassuntivi di riunioni dell'assemblea o del CDA di A fornite alla Corte dei Conti dalla componente del Collegio Sindacale con i documenti ad esse allegati; D)

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Verbali delle audizioni dei Consiglieri [illegible] e della Dott.ssa H all'epoca Sindaco della società."

Il convenuto B così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni in via telematica:

"Previa non accettazione del contraddittorio su domande nuove, si rassegnano le seguenti conclusioni

1) Respingersi la domanda avversaria perché infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in atti;

2) Vittoria di spese e competenza di causa ivi compreso rimb. For. 15 %.

In via istruttoria, senza che ciò comporti inversione alcuna degli oneri probatori, si insiste per l'ammissione delle prove così come richieste nella II memoria ex art. 1873 VI comma che deve intendersi qui trascritta.

Sempre in via istruttoria ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie riportandosi a quanto già dedotto nella III memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.."

I convenuti D e altri così concludono come da comparsa di costituzione e risposta di data 22.7.2015 e come da memoria istruttoria n. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. dell'11 novembre 2015.

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,
sentita la discussione dei Procuratori delle parti ai sensi dell'art. 275 c.p.c.,
esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

A proponeva azione di responsabilità nei confronti dei propri precedenti amministratori che deliberarono la costituzione della società M, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo importo di € 1.094.000,00, oltre interessi.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Esponeva che la progettazione e la realizzazione del trasporto tramviario rientravano nelle competenze di A in base ad una convenzione stipulata tra quest'ultima e il Comune di in data 12.01.2001.

Allo stesso modo la convenzione ammetteva anche la costituzione di un'apposita società mista, in alternativa alla creazione di un Ufficio in seno alla stessa A

Sennonché la scelta di procedere alla costituzione di detta società non era stata preceduta da appropriate analisi tecniche ed economiche, da una valutazione comparativa con la diversa soluzione dell'ufficio interno e dall'elaborazione di un piano industriale e si era rivelata inutilmente costosa (basti pensare al compenso per gli amministratori, lievitato in maniera sostanziosa pochi mesi dopo l'insediamento del Collegio di Amministrazione), tanto che nel 2003 il Comune aveva deciso di procedere allo scioglimento del rapporto tra A e M a causa di irregolarità gestionali rilevate dal Collegio Sindacale e quest'ultima era stata posta in liquidazione volontaria nel 2004.

aveva svolto attività quasi esclusivamente in favore di A, avvalendosi perfino per l'esecuzione di servizi esternalizzati delle prestazioni della stessa A, con ricarico favore di M per attività già svolte direttamente da A.

Un'altra anomalia che aveva determinato una duplicazione di costi derivava dall'erogazione dei compensi a soggetti che rivestivano cariche direttive e gestionali in entrambe le società.

Nelle more erano insorte rilevanti problematicità con la ditta appaltatrice dei lavori

A seguito di esposti alla Procura della Corte dei Conti e alle indagini avviate dalla Guardia di Finanza, A si era risolta ad inviare due atti di costituzione in mora, il primo dei quali di data 26.9.2005, seguito da quello più dettagliato del 23.11.2016.

Successivamente con atto di citazione del 17.11.2010 il P.M. presso la Corte dei Conti instaurava un procedimento contabile con il quale chiedeva il risarcimento dei danni nei confronti degli ex amministratori di A, dell'ex Sindaco del Comune di N e dell'ex Assessore O

Con ordinanza del 3 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha deciso il regolamento di competenza proposto dalle difese degli ex amministratori, dichiarando il difetto di

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad41998626bb89fb9dd71d1

giurisdizione della Corte dei Conti, ad eccezione dei convenuti M N e O.

Parte attrice imputa al Presidente del Consiglio di Amministrazione D consiglieri di amministrazione F C, E, F e l. G B, che espressero voto favorevole alla costituzione di ., l'inadempimento degli obblighi imposti dalla legge e dallo Statuto, ai sensi dell'art. 2392 c.c., segnatamente dell'obbligo di agire con diligenza e di perseguire sia l'interesse della collettività ad un'oculata gestione delle risorse loro affidate sia l'interesse sociale senza conflitti di interessi: gli amministratori con le loro determinazioni hanno fatto luogo alla costituzione di una società sostanzialmente inutile le cui attività avrebbero potuto essere svolte dalle strutture interne e che ha comportato gli esborsi partitamente indicati alle pagg. 13 e 14 dell'atto di citazione e invece alcun vantaggio compensativo infra gruppo.

La violazione degli obblighi suesposti ha comportato il danno pari agli esborsi sostenuti per la costituzione e gestione della società, quantificati nel complessivo importo di € 1.094.027,51.

Concludevano per la condanna degli ex amministratori al pagamento di tale importo, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla costituzione in mora al saldo.

Si costituivano i convenuti D, C, E, F, G a mezzo dei medesimi difensori e con separata comparsa di costituzione e risposta.

Tutti i convenuti hanno eccepito preliminarmente la intervenuta prescrizione dell'azione, contestando l'efficacia interruttiva dei termini degli atti di costituzione in mora per la loro genericità e in quanto riferite al danno erariale (docc. 26 e 27 fasc. attore) e il convenuto B sosteneva di non aver ricevuto la costituzione di messa in mora del 26.11.2006.

Nel merito, reputavano di andare esenti da qualunque responsabilità, tenuto conto che la costituzione della società di scopo era stata decisa dal Comune ed approvata dall'assemblea di A.

Confutavano altresì gli assunti di parte attrice circa l'asserita inutilità della società M, in considerazione del divieto legale di A di assumere nuovo personale invece necessario per la realizzazione della metrotranvia di terra, della regolare esecuzione da parte di M dei compiti affidatele e dell'acquisizione di un qualificato socio di minoranza ().

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626b89fb9dd71d1

La domanda di parte attrice è infondata, mentre è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti per i motivi che si espongono.

I fatti gestori in tesi attorea forieri di responsabilità per gli amministratori sono maturati in un periodo compreso tra il 2001 e il 2004.

I convenuti cessarono dalla carica in data 5.7.2004, ad eccezione dell' [illegible] che cessò in data 24.04.2002.

Ai sensi dell'art. 2393, 4° comma c.c. l'azione di responsabilità può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

A fronte dell'eccezione di prescrizione svolta dai convenuti, parte attrice ha formulato contro-eccezione di interruzione della prescrizione, assumendo che furono inviate ai convenuti delle lettere di costituzione in mora nel 2005 e nel 2006 prodotte sub docc. 26 e 27 fasc. attore.

Le cause di interruzione della prescrizione sono tassativamente individuate dall'art. 2943 c.c.

Il dispiegarsi dell'effetto interruttivo della prescrizione richiede tanto con riferimento agli atti giudiziali quanto con riferimento agli atti stragiudiziali di cui all'art. 2943 u.c. c.c. la conoscenza dell'atto (anche legale non essendo richiesta una conoscenza effettiva cfr. artt. 1334 e 1335 c.c.) in capo al destinatario, trattandosi di atto recettizio; ancorché l'atto di costituzione in mora non sia soggetto a particolari modalità di trasmissione, è, tuttavia, necessario che pervenga nella sfera di conoscenza del debitore.

Ai fini della prova della ricezione talvolta è sufficiente per il creditore fornire la prova della spedizione, come ad esempio nel caso di spedizione della raccomandata, che si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, tenendo conto della modalità di funzionamento del servizio postale.

Occorre allora verificare se le modalità adottate dal creditore per la comunicazione, consegna o spedizione dell'atto unilaterale recettizio, secondo una valutazione casistica, consentano di ritenere che il destinatario ne abbia avuto conoscenza o sia stato in condizione di riceverlo usando la normale diligenza (Cass. civ., sent. 20784 del 2006).

Una volta verificatosi il fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma, grava sul destinatario l'onere di provare l'impossibilità di acquisirne in concreto conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896266b89fb9dd71d1

Sulla scorta di tali premesse di carattere generale, è agevole verificare che la lettera dimessa come documento n. 26 fu ricevuta, considerando tutti i destinatari, al più tardi il 24/10/2005, mentre la lettera dimessa come documento n. 27, datata 23/11/2006, non risulta neppure inviata.

In atto di citazione, A. ha affermato genericamente che "*vennero inviati dei formali atti di costituzione in mora il primo dei quali è del 26.09.2005 (doc. 26) replicato e meglio ancora dettagliato da quello del 23.11.2006* (doc. 27)".

Mentre l'attore ha prodotto in giudizio la diffida del 26.09.2005 corredata dagli avvisi di ricevimento, con riferimento al doc. 27 si è limitato a depositare una lettera di messa in mora recante in alto a destra il nominativo G., senza fornire alcuna prova della consegna a costei o agli altri convenuti

Nella generica allegazione contenuta in atto di citazione l'attore non individua i destinatari e non specifica né la modalità di trasmissione utilizzata né la data di ricezione della stessa da parte dei destinatari.

L'atto di citazione della Procura Regionale presso la Corte dei Conti risulta datato 16/11/2010, allorché la pretesa era già prescritta (doc. 30 fasc. attore).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da A. (.) spa nei confronti di C., D., E., F., G., B., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- in accoglimento dell'eccezione di prescrizione dei convenuti, rigetta le domande di parte attrice;
- condanna A. spa al pagamento, in favore dei convenuti C., D., E., F., G., B., delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.260 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge;

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

- condanna A . spa al pagamento, in favore del convenuto B , delle spese di lite, che liquida in complessivi € 15.260 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 27 giugno 2018

Il Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1